

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Circolare n. 3  
17.01.2020

**Oggetto:** Le novità in materia fiscale del “Collegato alla Finanziaria 2020”.

La **Legge 19.12.2019 n. 157** di conversione del **D.L. n. 124/2019 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”)** contiene una serie di disposizioni **in vigore dal 25.12.2019**.

Di seguito vengono esposte le principali novità in materia fiscale contenute nel decreto, mentre le novità in materia penale saranno trattate con successiva circolare.

Per quanto attiene ai **nuovi obblighi** in materia di versamento delle ritenute IRPEF dei dipendenti nell’ambito dei **contratti di appalto/subappalto o di prestazione dei servizi** ed all’**estensione del reverse charge** si rimanda alla **circolare n. 2 del 13.01.2020**.

## **NOVITA’ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI**

---

### **Compensazione crediti - obbligo presentazione della dichiarazione**

È previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive

per importi superiori a € 5.000 annui deve essere effettuata:

- a) esclusivamente **tramite i servizi telematici** forniti dall’**Agenzia delle Entrate**
- b) solo a seguito della **presentazione della dichiarazione** annuale / istanza da cui emerge il credito;
- c) a partire **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della relativa dichiarazione/istanza.

In pratica, sono state estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

Pertanto, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può essere utilizzato in compensazione **non più dall’1.1.2020, bensì dopo 10 giorni dalla presentazione della relativa dichiarazione** con un conseguente “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati.

Esempio: se la dichiarazione per l’anno d’imposta 2019 è presentata telematicamente il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020 e non dall’1.1.2020.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

## **Presentazione F24 contenenti compensazioni – obbligo servizi telematici Agenzia delle Entrate**

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni è **esteso** inoltre a **tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** (es. rimborsi da modelli 730 e "bonus Renzi") anche se si tratta di soggetti privati.

**N.B.** È esteso ai **contribuenti non titolari di partita IVA** (i privati) l'obbligo di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti in compensazione, senza limiti di importo, **mediante i sistemi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. In precedenza tale obbligo era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

Tale novità ha effetto per i crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta 2019. Quindi di fatto sarà operativa dopo la presentazione del Modello Unico 2020 (anno 2019).

Possono essere usati i normali canali per i crediti maturati nel Modello Unico 2019 (anno 2018) fino alla presentazione della prossima dichiarazione dei redditi.

## **Controllo preventivo delle compensazioni – sanzioni**

L'Agenzia delle Entrate, può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo.

Se a seguito del controllo risulta che i **crediti** indicati nel mod. F24 risultino **non utilizzabili**:

- ✓ viene comunicata la **mancata esecuzione** del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- ✓ è applicata una **sanzione** per ciascuna delega non andata a buon fine pari al:
  - 5% per importi fino a € 5.000
  - € 250 per importi superiori a € 5.000

per ogni delega.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di **marzo 2020**.

È data comunque la possibilità al contribuente, entro 30 giorni, di fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito a elementi valutati erroneamente o non considerati.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

## **ESTENSIONE UTILIZZO RAVVEDIMENTO OPEROSO**

---

È estesa la possibilità di applicare il **ravvedimento operoso a tutti i tributi senza limitazioni temporali**, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.

In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione o entro l'anno dalla violazione stessa.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall'inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.

L'estensione coinvolge in particolare i tributi locali.

## **MODIFICA MISURA ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP**

---

È **modificata**, a regime, la **misura del primo e secondo acconto** dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai **contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**.

La misura di entrambe le rate di acconto è **pari al 50% ciascuna**.

La disposizione è applicabile anche ai contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che sono seggette a ISA.

Per tutti gli altri contribuenti, resta ferma la ripartizione degli acconti come prevista in precedenza, ossia 40% la prima rata e 60% la seconda rata.

## **NOVITÀ IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA**

---

### **Utilizzo dei file delle fatture elettroniche**

È prevista la **memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche** sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui i documenti si riferiscono ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Pertanto, **anche in caso di mancata adesione del contribuente** al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate potrà memorizzare **tutti i dati contenuti nella fattura** compresi quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione e potranno essere utilizzati:

- dalla **Guardia di Finanza** per l'assolvimento di funzioni di **politica economica e finanziaria** al fine di potenziare quindi le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
- dall'**Agenzia delle Entrate** e dalla **Guardia di Finanza** nell'ambito delle attività di **analisi del rischio di evasione fiscale**.

In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare "idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato", in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy.

### **Fattura elettronica e sistema tessera sanitaria**

È prorogato anche per l'anno 2020 il **divieto di emissione di fattura elettronica** da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (medici, veterinari, farmacie) con riferimento alle **fatture** i cui dati sono **da inviare a tale sistema**.

Si ricorda che i dati da inviare al STS sono quelli delle fatture relative alle prestazioni sanitarie

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

rese nei confronti delle persone fisiche detraibili in dichiarazione dei redditi.

La proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle **prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche** da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

**N.B.** È stabilito altresì che, **a decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite un registratore telematico (RT). Pertanto attraverso un unico invio sarà possibile adempiere ad entrambi gli obblighi (invio corrispettivi e invio dati al STS).

### **Imposta di bollo fatture elettroniche**

È previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunicherà:

- l'importo dovuto;
- la sanzione dovuta pari al 30% dell'importo non versato ridotta a un terzo
- gli interessi.

È inoltre stabilito che, se gli importi dovuti non superano la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale (anziché trimestrale), entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

## **NUOVA SCADENZA "ESTEROMETRO"**

---

È disposto che la **trasmissione** del c.d. "**esterometro**" dovrà essere effettuata **trimestralmente**, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura.

Esempio: fatture di gennaio, febbraio e marzo → invio "esterometro" entro 30.04.2020

## **REGISTRO UNICO OPERATORI GIOCO PUBBLICO**

---

È istituito, a decorrere **dal 01.01.2020**, il Registro Unico degli Operatori del Gioco Pubblico presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale.

L'iscrizione al Registro:

- ✓ costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico;
- ✓ è obbligatoria per i soggetti già titolari al 25.12.2019 dei diritti e dei rapporti in esso previsti;
- ✓ è disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica in capo al richiedente:
  - del possesso delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e 88, TULPS;
  - del possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia;
  - del versamento di una specifica somma dovuta, a seconda della tipologia del richiedente.
- ✓ deve essere rinnovata annualmente.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

**N.B.** È demandata al MEF la definizione delle disposizioni applicative relative alla tenuta / iscrizione / cancellazione del Registro nonché le modalità di effettuazione del suddetto versamento.

### **Preclusione Operatori Gioco Pubblico**

E' previsto che non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di importo superiore ad euro 5.000,00.

Tale esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

## **IMPONIBILITÀ IVA SCUOLE GUIDA**

---

A decorrere **dall'1.1.2020**, le prestazioni relative all'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle **patenti di guida** per i veicoli delle **categorie B e C1** sono **imponibili iva** e non più esenti.

Sempre a decorrere dall'1.1.2020, per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole:

- ✓ sono tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- ✓ possono, fino al 30.6.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

## **CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI TELEMATICI**

---

Al fine di incentivare i mezzi di pagamento elettronici, è riconosciuto un credito d'imposta a favore di esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi i cui ricavi/compensi relativi all'anno precedente non sono superiori a 400.000,00 euro.

Il **credito d'imposta** è pari al **30% delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate:

- ✓ mediante carte di credito, di debito o prepagate o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
- ✓ in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.

Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

## **CUMULO INCENTIVI CONTO ENERGIA**

---

È stabilito il divieto di cumulo della c.d. "Tremonti ambientale", che consentiva alle piccole e medie imprese di beneficiare della detassazione del costo degli investimenti ambientali, con le tariffe

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia riconosciute dal GSE.

Pertanto, nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario effettuare la rinuncia al beneficio fiscale goduto relativo alla "Tremonti ambientale".

A tal fine occorre:

- ✓ presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate le cui modalità/contenuto saranno individuate da uno specifico Provvedimento;
- ✓ versare gli importi dovuti entro il 30.6.2020.

## COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI P.A.

---

È prorogata per gli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme risultanti da cartelle esattoriali (cartelle Equitalia) riferite a carichi affidati ad Equitalia o altro Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:

- ✓ maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- ✓ non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

- ✓ a decorrere dal 25.12.2019 e fino al 31.12.2020 su richiesta del creditore;
- ✓ qualora la somma affidata all'Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato.

## DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO

---

È previsto che, **entro il 30.6.2020**, sia introdotto l'**obbligo di presentazione** del documento di accompagnamento (**DAS**) per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa **esclusivamente in forma telematica**.

I tempi e le modalità per l'introduzione del predetto obbligo saranno fissati con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

## TASSE AUTOMOBILISTICHE - PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA

---

È stabilito che, **dall'1.1.2020**, la tassa automobilistica (c.d. "**bollo auto**") deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici "**PagoPA**" ovvero il sistema di pagamenti realizzato dall'Agenzia delle Entrate.

Non è più utilizzabile quindi il bollettino RAV.

Il sistema di pagamento "PagoPA" è disponibile:

- ✓ presso le agenzie della banca

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

- ✓ sull'home banking
- ✓ presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- ✓ presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
- ✓ presso gli Uffici Postali.

## LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE ART. 49 D.LGS 231/2007

---

È previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante a:

- ✓ € 2.000,00 dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021
- ✓ € 1.000,00 dall'1.1.2022.

Quindi i pagamenti in contanti saranno ammessi nei limiti rispettivamente di euro 1.999,99= e 999,99=.

Rimane confermato che **non sono ammessi artificiosi frazionamenti** del pagamento per evitare il superamento del limite (ad esempio facendo pagamenti in contanti sotto i limiti a distanza di brevi periodi con riferimento ad un unico debito di importo superiore al limite (ad esempio debito di euro 3.500,00: non è possibile pagare in contanti 1.750,00 il 20.08 e 1.750,00 il 20.09 salvo il caso in cui sia previsto contrattualmente il pagamento dilazionato).

Fino al 30.6.2020 il limite è di euro 3.000,00 (quindi massimo contanti euro 2.999,99).

**N.B.** Si ricorda che le sanzioni previste per la violazione del limite sono da euro 3.000,00= a euro 50.000,00= (art. 63 D.Lgs 231/2007).

## LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E PREMI CASHLESS

---

### Lotteria degli scontrini

La "lotteria degli scontrini" consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di **partecipare all'estrazione a sorte di premi** messi in palio.

La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti in qualità di persone fisiche (quindi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione). Inoltre, ai fini dell'estrazione:

- ✓ il cliente dovrà comunicare all'esercente, all'atto dell'acquisto, il proprio codice identificativo ("codice lotteria");
- ✓ l'esercente dovrà inviarlo all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell'operazione effettuata.

I premi attribuiti non sono soggetti a tassazione.

**L'avvio** della "lotteria degli scontrini" è il **01.07.2020**.

Conseguentemente, entro tale data gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l'attuazione della lotteria, vale a dire l'acquisizione del "codice lotteria"

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi.

Non sono previste sanzioni per gli esercenti che rifiutino di acquisire il codice identificativo del cliente o che omettono di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria. Tuttavia è previsto un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti che sarà poi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

### **Premi cashless**

È prevista l'istituzione di premi speciali da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante strumenti che consentano il pagamento elettronico (es: carte di debito, carte di credito o prepagate), da attribuire tramite estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie previste per la "lotteria degli scontrini" di cui si è parlato nel precedente paragrafo.

È prevista inoltre l'istituzione di premi anche in favore degli esercenti che accettano pagamenti mediante strumenti elettronici e si avvalgono di registratori telematici o fattura elettronica per certificare le operazioni di cessione di beni/prestazioni di servizi.

La definizione delle modalità di estrazione, dell'entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria degli scontrini e dei premi cashless è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Ass. Professionale*

*LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE*

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)